

# Forme possibili di genitorialità nella retorica del silenzio

Serena Tomasi \*

POSSIBLE FORMS OF PARENTHOOD IN THE RHETORIC OF SILENCE

ABSTRACT: The paper examines the Italian Constitutional Court's decision of January 28, 2021, no. 32, from a rhetorical perspective, focusing on textuality, syntax, lexicon, and argumentation. The study operates on three levels: first, it addresses legal language and the relationship between language and law; second, it explores the rhetorical perspective, defining rhetoric and its techniques within the contemporary debate; third, it analyzes the rhetorical concept of *kairòs* in the judgment. This approach highlights the interplay between rhetoric and legal decision-making, offering a comprehensive understanding of the court's reasoning.

KEYWORDS: Rhetoric; Argumentation; Legal Language; Medically Assisted Procreation; Genitorality

ABSTRACT: Il paper propone una rivisitazione retorica, secondo un approccio retorico, della sentenza della Corte Costituzionale del 28 gennaio 2021, n. 32, analizzando testualità, sintassi, lessico e argomentazione. Lo studio si sviluppa su tre livelli: il primo tratta il linguaggio giuridico e il rapporto tra lingua e diritto; il secondo esplora la prospettiva retorica, definendo la concezione e la tecnica retorica nel contesto del dibattito contemporaneo; il terzo analizza il concetto retorico di *kairòs* nella sentenza. Questo approccio evidenzia l'interazione tra retorica e diritto, offrendo una comprensione approfondita del ragionamento della Corte.

PAROLE CHIAVE: Retorica; argomentazione; linguaggio giuridico; PMA; genitorialità

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Lingua e diritto – 3. Quale retorica? – 4. La sentenza: tra detto e non-detto – 5. Conclusioni.

## 1. Introduzione

Lingua del diritto e lingua della vita si incontrano o dovrebbero incontrarsi: le pronunce della Corte Costituzionale, che tecnicamente non risolvono un caso e non hanno per oggetto diretto fatti concreti, bensì le leggi, sono espressione vivida del punto di incontro o di mancato incontro tra la lingua della società e quella del diritto<sup>1</sup>. La Corte, nel far parlare la Costituzione tutte le volte

\* Ricercatrice RTDB in Filosofia del Diritto, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento. Mail: [serena.tomasi-1@unitn.it](mailto:serena.tomasi-1@unitn.it). Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo.

<sup>1</sup> Il contributo è dedicato al tema di lingua e diritto e alle loro interazioni, quali elementi non statici, ma dinamici, che evolvono nel tempo. La prospettiva di studio è quella della filosofia linguistica di Aristotele, secondo la sintesi più incisiva offerta da Franco Lo Piparo per cui «gli uomini *non usano* il linguaggio, *vivono* il linguaggio»: il

Essays

che la applica, parla a tutti i suoi destinatari: come, infatti, la Costituzione prende vita quotidianamente e parla non solo agli esperti, ma a tutti gli uomini e le donne viventi in un certo periodo, così, chi interpreta ed applica la Costituzione trasferisce il senso della Costituzione nelle diverse circostanze concrete, traducendo i principi in conseguenze pratiche<sup>2</sup>. In uno studio sul legame tra le parole della Carta e quelle della Corte Costituzionale, Valerio Onida, usando i termini del linguista De Mauro<sup>3</sup>, osservava che le pronunce giudiziali, ed anche le sentenze della Corte Costituzionale, sono necessariamente più «suasive» che «iussive»<sup>4</sup>, riportando l'attenzione sulla retorica dell'attività giudiziaria e sui suoi destinatari. Il giudice, consapevole della persuasività del suo prodotto, è chiamato non solo a scrivere sentenze chiare e corrette, ma anche ad attuare delle strategie per il suo uditorio, per far sì che i suoi indefiniti lettori empirici coincidano quanto più possibile con il lettore modello. Quello che lega il giudice-scrittore al cittadino-lettore non è dissimile da quel meccanismo che, in letteratura, Umberto Eco indicava come *lector in fabula*<sup>5</sup>: ripensando la scrittura della sentenza come un atto comunicativo, ciò consente di valorizzare tutti gli aspetti di un'iterazione complessa, per inferenze o per quegli elementi sottesi che inducono a riconoscere e comprendere «implicature conversazionali»<sup>6</sup>. Per quanto l'autore sia dettagliato nelle sue descrizioni e nei passaggi inferenziali, non potrà mai arrivare ad un tale grado di precisione da sciogliere qualsiasi ambiguità. A questo proposito, secondo Eco, l'autore esaurisce il suo ruolo nel momento in cui completa il testo che si apre ad una nuova relazione interpretativa con il lettore, anche in forme non previste dall'autore. Umberto Eco parla di «apertura» di un'opera per evidenziare la sua minore o maggiore capacità di supportare diverse interpretazioni, e il maggiore o minore grado di inferenza richiesto dal lettore. Così ogni sentenza esiste non solo come oggetto fisico,

---

linguaggio ed il diritto sono intrecciati non nel senso che il linguaggio ne è strumento, ma che il linguaggio lo innerva. «Il parlare non è tanto attività bio-cognitiva unica e specie-specifica che si aggiunge ad altre attività che l'uomo ha in comune con altri viventi quanto, piuttosto, attività che a partire dal momento in cui sorge, riorganizza e rende specifiche tutte le attività cognitive umane, comprese quelle che l'uomo mostra di avere in comune con altri animali non umani: percezione, immaginazione, memoria, desiderio, socialità»: così, F. LO PIPARO, *Aristotele e il linguaggio. Cosa fa di una lingua una lingua*, Roma-Bari, 2003, 1, 5. Sui risvolti della riflessione aristotelica sul linguaggio, in ambito giuridico, richiamiamo F. PUPPO, *Diritto e retorica*, Torino, 2023.

<sup>2</sup> La Corte fa parlare la Costituzione, interpretandola in modo evolutivo e talvolta aggiungendo nel lessico costituzionale parole nuove, non coniate dai costituenti: sul tema, rinviamo alla rielaborazione di M. AINIS, *Le parole della Costituzione*, Napoli, 2014.

<sup>3</sup> Il riferimento è all'introduzione curata dal linguista Tullio De Mauro per il testo originario della Costituzione, pubblicato nel 2006, cui fu assegnato uno speciale premio Strega: T. DE MAURO, *Il linguaggio della Costituzione. Introduzione al vol. Costituzione della Repubblica Italiana (1947)*, Torino, 2006, vii-xxxii.

<sup>4</sup> V. ONIDA, *Le parole della Carta, le parole della Corte*, in F. BAMBI (a cura di), *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice. Atti del Convegno. Firenze, 4 aprile 2014*, Firenze, 2016, 43-49, spc. 46.

<sup>5</sup> Si tratta di riflettere sulla sentenza nella forma della sua rilettura; poiché la scrittura si rivela nella lettura, occorre interrogarsi sulle modalità di lettura del testo e sulle modalità in cui il non-detto partecipi al processo di significazione del testo. Un modo di lettura è quello della cooperazione interpretativa, oggetto di studio in *Lector in fabula*: U. Eco, *Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi*, Milano, 1979. Sulla questione della lacuna a livello di narrazione, vedi: N. GARDINI, *Lacuna. Saggio sul non detto*, Torino, 2014.

<sup>6</sup> Il riferimento è alla definizione fornita da P. GRICE, *Logica e conversazione. Saggi su intenzione, significato e comunicazione*, Bologna, 1955. Sulla comprensione del contesto comunicativo nel diritto, v. M.V. DELL'ANNA, *In nome del popolo italiano. Linguaggio giuridico e lingua della sentenza in Italia*, Firenze, 2017; M.V. DELL'ANNA, *Profili discorsivi e argomentazione nel linguaggio del giudice*, in A. MARIANI MARINI, F. BAMBI (a cura di), *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*, Pisa, 2013, 149-175.

ma in quanto storia: la sua apertura ai diversi casi concreti dipende anche dalle scelte persuasive dell'estensore.

Una prospettiva, a nostro avviso, feconda di valutazione delle peculiarità del linguaggio del diritto e della comunicazione giuridica è quella che proporremo di applicare in questo contributo, fondata sulla retorica.

La nostra proposta è una rivisitazione, secondo un approccio retorico, della pronuncia della Corte Costituzionale 28 Gennaio 2021, n. 32<sup>7</sup>, analizzando i principali fenomeni di testualità, sintassi, lessico ed argomentazione, alla ricerca di elementi di contatto o divergenza rispetto alla lingua comune o a modalità diverse di realizzazione della lingua nel dominio giuridico. Lo studio retorico mostra la regia del discorso e mette in evidenza particolari espressivi che sono tutt'altro che ininfluenti nella comunicazione: è proprio l'analisi fine della interazione persuasiva che ne svela i meccanismi di funzionamento ed i risultati voluti. In una prospettiva di persuasività, avremo modo di mostrare che le sequenze argomentative della motivazione sono strutturate, dal punto di vista testuale e linguistico, come mosse interazionali strategiche, con l'obiettivo non solo di presentare la propria ricostruzione argomentativa, ma anche di definire uno spazio linguistico nuovo per il diritto dei minori e della famiglia, sino a creare una "pista" di azione di pertinenza esclusiva del legislatore.

Allo stato, chiarita la finalità di analisi di questa pronuncia come espressione dell'interazione e, finanche, della mutua trasformazione di lingua e diritto, ci pare opportuno rilevare ed approfondire tre diversi livelli del tema di studio di questo contributo che costituiranno gli snodi concettuali dello studio: il primo livello inerisce al tema generale del linguaggio giuridico e del rapporto fra lingua e diritto; il secondo livello attiene alla specificità della prospettiva retorica, definendo la concezione di retorica e della sua tecnica, in un quadro ricostruttivo che intende dare conto del dibattito contemporaneo e delle diverse accezioni d'uso del termine; il terzo livello attiene all'analisi retorica della sentenza n. 32/2021 con cui la Corte fu chiamata a pronunciarsi su ricorso per legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge n. 40/2004 e dell'art. 250 c.c., in quanto tali disposizioni non consentirebbero al figlio nato nell'ambito di un progetto di PMA (procreazione medicalmente assistita), praticata da una coppia dello stesso sesso, l'attribuzione dello status di figlio.

---

<sup>7</sup> Si vedano in argomento, in particolare: A. D'ALOIA, *Essere genitori. Tra limiti legislativi e interessi (fondamentali) del minore*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 3, 2021, 73-91; V. BARBA, *Procreazione medicalmente assistita eterologa omosessuale: c'è differenza se il figlio nasce in Italia o all'estero. Intorno a tre recenti sentenze della Cassazione*, in *Diritto delle successioni e della famiglia*, 3, 2021, 819-834; A. GUIDO GRASSO, *Oltre l'adozione in casi particolari, dopo il monito al legislatore. Quali regole per i nati da PMA omosex e surrogazione?* In *Le Nuove leggi civili commentate*, 3, 2021, 466-500; C. INGENITO, *Il diritto all'identità dei figli in due recenti pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2, 2021, 337-358; F. RIMOLI, *Diritto all'omogenitorialità, "best interests of the child" e famiglia "naturale": un problema ancora irrisolto*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2, 2021, 339-357; A. RUGGERI, *La PMA alla Consulta e l'uso discrezionale della discrezionalità del legislatore (Nota minima a Corte cost. nn. 32 e 33 del 2021)*, in *Consulta online*, 1, 2021, 221-222.

## 2. Lingua e diritto

Il tema del contributo, inteso in senso lato, è quello della parola come azione, come strumento da adoperare con cautela perché attorno alla stessa gravita l'organizzazione delle istituzioni, ma anche il senso delle mutue trasformazioni della vita civile e del diritto<sup>8</sup>.

Diritto e linguaggio hanno molto in comune: sulla lingua del diritto si intrecciano e si sovrappongono saperi disciplinari diversi, dei linguisti e dei giuristi. In particolare, gli studi linguistici sul linguaggio sono sempre più numerosi e negli ultimi anni si muovono in diverse direzioni di ricerca che, secondo la più recente panoramica tracciata dal linguista Sergio Lubello<sup>9</sup>, possono essere ricomposte secondo queste linee di approfondimento. Un filone di ricerca è quello degli studi del diritto come linguaggio specialistico e sui vari ambiti della lingua speciale (lessico, sintassi, testualità, pragmatica, come Federigo Bambi, 2012, 2015)<sup>10</sup>; vi sono studi dedicati alla linguistica forense o giudiziaria che si occupano della lingua del processo nelle sue varie fasi, prodotta dai diversi attori, dagli atti preparatori, all'istruttoria fino alla sentenza<sup>11</sup>. Innovativi sono gli studi di fonetica giudiziaria o forense che si occupano della lingua parlata e del complesso apparato della comunicazione paraverbale che influenza il modo in cui le parole vengono percepite<sup>12</sup>. Prospettive interessanti dell'italiano giuridico sono quelle rivolte alla linguistica dei corpora elettronici e del trattamento informatico in rete<sup>13</sup>, nonché gli studi di legistica e legimatica<sup>14</sup>. Un filone corposo è quello dedicato alla semplificazione della lingua attraverso regole e

<sup>8</sup> Va premesso, per onestà metodologica, che lo studio dell'italiano giuridico in questo paragrafo viene presentato come studio di linguaggio specialistico, con riferimento prevalente alla letteratura linguistica. È importante fare cenno, nel quadro definitorio, all'ampio dibattito interno alla cultura giuridica e agli studi di filosofia del diritto analitica, che condividono il metodo dell'analisi del linguaggio, nonché alle tendenze della filosofia post-analitica, determinate dalla svolta pragmatica dell'analisi linguistica e dalla diversa concezione del linguaggio. Non possiamo qui avanzare alcuna pretesa di stilare una lista completa di filosofi del diritto che, nel solco della scuola analitica, continuano a praticare l'analisi del linguaggio: mi limito a citare alcuni riferimenti che ritengo essenziali. Per gli opportuni approfondimenti e riferimenti bibliografici si rinvia a: V. VILLA, *Storia della filosofia del diritto analitica*, Bologna, 2003; P. COMANDUCCI-R. GUASTINI (a cura di), *Analisi e diritto 2002-2003. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Torino, 2004. Sui caratteri del linguaggio giuridico: U. SCARPELLI (a cura di), *Diritto e analisi del linguaggio*, Milano, 1976; P. BORSELLINO, S. SALARDI, M. SAPORITI (a cura di), *L'eredità di U. Scarpelli*, Torino, 2014; R. GUASTINI, *Il diritto come linguaggio*, Torino, 2006; C. LUZZATI, *La vaghezza delle norme. Un'analisi del linguaggio giuridico*, Milano, 1990; L. GIANFORMAGGIO, M. IORI (a cura di), *Scritti per Uberto Scarpelli*, Giuffrè, 1997; U. SCARPELLI, P. DI LUCIA (a cura di), *Il Linguaggio del diritto*, Milano, 1994. Per un approfondimento del tema dei rapporti semiotici tra linguaggio ordinario e linguaggio giuridico, nella prospettiva filosofico-giuridica ed informatico-giuridica, v. P. PERRI, S. ZORZETTO (a cura di), *Diritto e linguaggio. Il prestito semantico tra le lingue naturali e i diritti vigenti in una prospettiva filosofico e informatico-giuridica*, Milano, 2014. Sui limiti dell'analisi del linguaggio giuridico a favore di una prospettiva evolutiva del diritto, v. M. BARBERIS, *Diritto in evoluzione. Un manuale?*, Torino, 2022.

<sup>9</sup> S. LUBELLO, *L'Italiano del diritto*, Roma, 2021, 10.

<sup>10</sup> F. BAMBI (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia*, Firenze, 2012; F. BAMBI, *La lingua delle Aule parlamentari. La lingua della Costituzione e la lingua della legge*, in *Osservatoriosullefonti.it*, 3, 2015, 1-10.

<sup>11</sup> Tra cui P. BELLUCCI, *A onore del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, Torino 2002; M.V. DELL'ANNA, *op. cit.*

<sup>12</sup> M. GRIMALDI, *Al di là di ogni ragionevole dubbio: voce, scienza e legge nella fonetica forense*, in *Questione Giustizia*, 2015.

<sup>13</sup> G. ROVERE, *Capitoli di linguistica giuridica. Ricerche sui corpora elettronici*, Alessandria, 2005.

<sup>14</sup> A. ARTOSI, G. BONGIOVANNI, S. VIDA, *Problemi della produzione e dell'attuazione normativa: 3: Analisi del linguaggio giuridico, legistica e legimatica*, Bologna, 2001.

proposte di redazione e riscrittura dei testi: accanto agli studi che interessano gli usi pubblici e istituzionali della lingua amministrativa, di recente l'analisi descrittiva e i suggerimenti di miglioramento hanno riguardato anche gli atti di parte della scrittura forense<sup>15</sup>. È sempre più studiato l'uso comunitario e transazionale della lingua, e gli aspetti legati alla traduzione tra le diverse lingue dell'UE<sup>16</sup>. Infine, va fatto cenno agli studi sul linguaggio giuridico nei media<sup>17</sup> poiché il diritto ha, sempre più, anche una dimensione divulgativa e conosce declinazioni diverse attraverso media diversi.

Questo ricco quadro delle forme di connubio tra lingua e diritto dimostra, a nostro modo di vedere, che quello del linguaggio giuridico è un fenomeno complesso, variamente stratificato ed eterogeneo e che richiede, anche da parte dei giuristi, un continuo interrogarsi metalinguistico, per comprendere quella tecnica di comunicazione, naturalmente alla nostra portata, eppure così complessa da apparire caleidoscopica.

Nel prosieguo ci limiteremo a considerazioni sulla scrittura del diritto e sulla lingua della sentenza in commento: a tal fine il riferimento di base sarà ad alcuni aspetti propri del nesso lingua-diritto, che intendiamo esplicitare come premessa delle successive riflessioni.

Secondo il linguista Lubello, il nesso lingua-diritto può essere interpretato in senso identitario, secondo cui il diritto è lingua, atteso che tutto il diritto è fatto di parole e che non esiste un'attività giuridica che non sia anche attività di lingua, di comunicazione, scritta o parlata. Che il diritto si costruisce grazie alla lingua è un dato di fatto facilmente riscontrabile: basti pensare che «un reato è tale solo se lo instaura la legge, che è un prodotto linguistico»<sup>18</sup>.

La peculiarità del linguaggio giuridico è la sua natura bifronte: «è il linguaggio specialistico che più si sporca con la lingua comune, capace come una spugna di assorbire linfa da ogni fonte terminologica»<sup>19</sup>. Il linguaggio giuridico è fatto delle parole di tutti i giorni e di parole tecniche, si compone di parole della lingua d'uso e di tecnicismi che, nella pratica, sono poi diventati d'uso comune. Paolo Grossi evocava con l'espressione «carnalità dello spazio giuridico»<sup>20</sup> la costitutiva dimensione intersoggettiva del diritto, quale sapere che riguarda la vita quotidiana delle persone. L'accento sulla natura anfibia della lingua giuridica vale a mettere in risalto il meccanismo di creazione della lingua del diritto: è una lingua fatta di parole che subiscono aggiustamenti poiché nascono nella vita delle persone, transitano nel linguaggio specialistico delle corti e, superstiti al processo, tornano di pertinenza delle persone.

I flussi di trasformazione della lingua del diritto sono trasversali: come il diritto è in continua trasformazione, così anche la lingua si evolve nel tempo. Lingua e diritto si evolvono e si trasformano vicendevolmente: l'evoluzione dell'uno influenza l'altro e viceversa.

<sup>15</sup> J. VISCONTI (a cura di), *Parole nostre. Le diverse voci dell'italiano specialistico e settoriale*, Bologna, 2019; R. GUALDO, L. CLEMENZI, *Atti Chiari. Chiarezza e concisione nella scrittura forense*, Viterbo, 2021.

<sup>16</sup> S. ONDELLI, *L'italiano delle traduzioni*, Roma, 2020.

<sup>17</sup> S. LUBELLO, C. NOBILI, *L'italiano e le sue varietà*, Firenze, 2018.

<sup>18</sup> M. CORTELLAZZO, *Giuridico-amministrativo, linguaggio*, in *Enciclopedia dell'italiano*, I, 2010, 588-590.

<sup>19</sup> R. GUALDO, *Il linguaggio del diritto*, in R. GUALDO, S. TELVE (a cura di), *Linguaggi specialistici dell'italiano*, Roma, 2011, 411-477.

<sup>20</sup> P. GROSSI, *Carnalità dello spazio giuridico*, in *Settimane di studio / Centro Italiano di studi sull'Alto Medioevo*, 50, 1, 2003, 537-550.

Come ha osservato Biffi<sup>21</sup>, studiare il lessico del diritto consente di mettere a fuoco linguisticamente i rapporti e le relazioni tra gli individui di una società e porre attenzione su alcuni eventi che li riguardano. L'assenza di una parola nel diritto dà, in particolare, delle indicazioni importanti: a volte succede che la lingua del diritto solleciti la formazione o riflessione su parole nuove della lingua comune che sappiano descrivere mondi e strutture sociali nuove, come accade nella sentenza in commento con riferimento alla diffusione di tecniche di procreazione medicalmente assistita che consentono di essere genitore senza aver generato o contribuito a generare un figlio. La lingua della giurisprudenza delle corti (nazionali ed europee) attesta l'evoluzione del concetto genitoriale e l'emersione di nuovi modelli di formazione sociale riconosciuti fondati su una genitorialità sociale: la trasformazione della lingua comune avviene attraverso nuove espressioni linguistiche giuridiche, che risultano dirompenti, come «figlio di due madri», anziché figlio di due donne, o «genitore d'intenzione» (Cass. n. 19599/2016). Queste osservazioni su lingua e diritto inducono a ripensare al confine tra lingua e lingua del diritto nel senso letterale di *finis*, «luogo dove si finisce insieme», «che implica sempre un'apertura all'altro, un "finire insieme"»<sup>22</sup>: il rischio di confinare la lingua del diritto in un ambito specialistico e diviso è quello di accrescere i momenti di incomunicabilità, tra i giuristi e i cittadini comuni. Riflettere sul nesso tra lingua e diritto, come cercheremo di mostrare nel prosieguo, permette di rivedere il confine tra lingua e lingua giuridica non più come un limite, ma come un'apertura, dando senso al patto comunicativo tra la società e le istituzioni che la scrittura della sentenza veicola.

### 3. Quale retorica?

Dal punto di vista metodologico, questo contributo si caratterizza per un approccio retorico al diritto, fondato cioè sulla premessa che la razionalità giuridica non possa essere distinta da quella del linguaggio: secondo Puppo<sup>23</sup>, quella retorica non è solo una possibile teoria di diritto, ma è costitutiva per il diritto nella misura in cui sta al fondamento dell'esperienza giuridica. Nella prospettiva per cui il diritto è fondato sulla retorica, alla base della normatività vi è la relazione: la parola serve, in questo senso, non solo ad esprimere la propria posizione, ma ad esprimersi con l'altro e a prendersi cura del rapporto con l'altro. Questa prospettiva di retorica giuridica critica come astratto quel modello di diritto, di tradizione analitica, che considera il messaggio giuridico come un messaggio oggettivo, che esiste e viene trasmesso in modo neutrale, poiché omette di cogliere le relazioni tra ciò di cui si parla e chi parla, cioè tra parlanti ed ascoltatori.

Una prospettiva retorica per il diritto implica anche un approccio retorico ai fatti di linguaggio: guardare all'attività verbale dal punto di vista della persuasione nei confronti dell'altro significa dover fare i conti anche con tutto ciò che linguistico non è (o sembra non esserlo), ed assumere uno sguardo "impuro" considerando il linguaggio non come un oggetto indipendente o come un sistema autonomo, ma come una concreta pratica che si intreccia con altre pratiche umane.

<sup>21</sup> M. BIFFI, *Il morire e l'ordinamento giuridico. Riflessioni linguistiche sulle parole della scelta*, in *Italiano digitale*, 3, 2019, 86-91.

<sup>22</sup> M. BALZANO, *Le parole sono importanti. Dove nascono e cosa raccontano*, Torino, 2019, 13.

<sup>23</sup> F. PUPPO, *Diritto e retorica*, cit., spc. xii ss.

Secondo Francesca Piazza, filosofa del linguaggio, assumere un approccio retorico ai fatti del linguaggio implica assegnare alla persuasività del linguaggio un ruolo non accessorio ed eventuale, ma costitutivo:

«Parlare per persuadere (gli altri, ma anche noi stessi) è un'attività naturale e spontanea. Cercare di modificare desideri, pensieri, comportamenti *per mezzo delle parole* è un'esperienza comune, un'abilità che si sviluppa insieme all'acquisizione del linguaggio. Imparare a parlare significa ad un tempo imparare che le parole hanno un potere, che è possibile, grazie ad esse, fare (e ottenere) delle cose. Una tradizione plurisecolare ci ha invece abituati a pensare al linguaggio come ad un veicolo per trasmettere pensieri da una mente all'altra e a considerare la comunicazione (intesa come trasferimento di informazioni) l'obiettivo primario, se non l'unico, dell'attività verbale<sup>24</sup>».

La separazione tra scopi informativi e scopi persuasivi del linguaggio è all'origine di una pericolosa opposizione valutativa alla stregua della quale il discorso informativo viene inteso come un discorso oggettivo, razionale, neutro, impersonale; mentre il discorso persuasivo viene degradato a prodotto soggettivo, irrazionale, emotivo e per lo più fazioso. In verità, questa divisione semplifica il fenomeno linguistico nel quale gli usi strettamente informativi del linguaggio sono un fenomeno marginale, quasi «un caso limite nell'interazione tra parlanti»<sup>25</sup>, in quanto è naturale in ogni tipo di interlocuzione cercare di ottenere l'adesione di chi ascolta. Se questo è vero, allora la persuasione non è una delle tante possibilità che il linguaggio ci offre, ma è qualcosa di pervasivo.

Secondo Francesca Piazza, questa accezione di retorica è quella risalente al modello classico aristotelico: nel frammento 1335b della *Retorica*, Aristotele afferma che «la sua funzione specifica non è persuadere, ma scoprire che cosa ci può essere di persuasivo in ogni argomento»<sup>26</sup>, identificando la retorica non come scienza, ma come un'arte (*techne*). Nella visione aristotelica, la retorica non è un manuale per diventare bravi retori, ma una teoria integrata della persuasione: le emozioni non sono antagoniste della ragione, ma un fattore essenziale del processo persuasivo che l'oratore non può ignorare. Assumere un approccio retorico al linguaggio significa, nello spirito aristotelico, guardare alla retorica come un meccanismo unitario, considerando il potenziale persuasivo radicato nella personalità dell'oratore, nella psicologia del suo uditorio e nella logica degli argomenti.

Il perimetro della retorica tracciato dal canone aristotelico si è ristretto sino a diventare, in tempi recenti, solo retorica letteraria: come scrive Mortara Garavelli riprendendo il saggio di Genette dal titolo «retorica ristretta»<sup>27</sup>, l'uso attuale del termine retorica nomina solo una parte, cioè l'*ornatus*, la teoria dell'elocuzione e delle figure. La deriva letteraria tradisce lo spirito della retorica classica e condiziona la percezione della retorica che, nel sentimento comune, è segnata dal discredito della pratica verbale puramente estetica, fatta di parole che coprono, occultano e persino manipolano i contenuti, presupposti come entità oggettive.

Nel Novecento, l'opera di Perelman e Olbrechts Tyteca ha contribuito a ricostruire un'immagine positiva della retorica riconoscendo alla disciplina nuovo spazio all'interno della teoria

<sup>24</sup> F. PIAZZA, *Linguaggio persuasione e verità. La retorica nel Novecento*, Roma, 2015, 9.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> La traduzione è quella di FRANCESCA PIAZZA in *Retorica Vivente. Un approccio retorico alla filosofia del linguaggio*, in *Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio*, 1, 2015, 232-250.

<sup>27</sup> B. MORTARA GARAVELLI, *Manuale di retorica*, Milano, 1988.

dell'argomentazione<sup>28</sup>: tuttavia, il successo del progetto di riabilitazione è stato condizionato dalla mancata ripresa delle strutture portanti del modello classico, reiterando le interdipendenze e le gerarchie tra le parti costituenti. Nella teoria dell'argomentazione, la retorica, ove prevista, rivive nella sua accezione ristretta, strumentale alla logica degli argomenti: un argomento è persuasivo in quanto valido e corretto, cioè rispetta le regole logiche e valuta la verità delle sue premesse dialogicamente. La retorica è confinata allo studio di mosse strategiche e tecniche presentazionali per veicolare l'argomento ragionevole, come se la ragionevolezza fosse indipendente dalla retorica. La persuasività è, cioè, intesa come una componente non interna al ragionamento, ma uno strumento da adoperare per veicolare il prodotto logico o argomentativo.

Nel momento in cui la retorica diventa, invece, interna al ragionamento, lo studio del linguaggio subisce un mutamento di prospettiva: la descrizione delle espressioni linguistiche e del loro significato si libera del pregiudizio strumentale e assume un ruolo essenziale per comprendere la relazione specifica tra l'oratore ed il suo pubblico. La retorica cessa di avere un ruolo subalterno al servizio della ragione: si allarga l'accezione di ragionevolezza retorica come un iperonimo che include in unità l'argomento, il mezzo di presentazione e la relazione tra interlocutori.

Il nostro progetto di studio della sentenza propone, quindi, la valorizzazione delle risorse linguistiche ai diversi piani e livelli di interazione, in una visione retorica, in senso classico, nella quale le espressioni linguistiche non sono ridotte a estensioni lessicali isolate ornamentali, ma ripensate come strutture concettuali pervasive, strumenti non dispensabili del pensiero e dell'azione linguistica. L'accezione retorica, qui accolta, è quella esplicitata da Francesca Piazza come «un modo di fare filosofia e, più esattamente, un modo produttivo di fare filosofia del linguaggio», ovvero, richiamando Bottirotoli, «la retorica non è solo un modo di parlare: è un modo di pensare. Non è soltanto arte del persuadere, ma uno stile di conoscenza»<sup>29</sup>.

Proveremo, dunque, a mostrare in cosa consiste questo modo di pensare, quali sono i suoi vantaggi teorici e per quali aspetti esso può essere considerato una tecnica di rilettura delle sentenze.

#### 4. La sentenza: tra detto e non-detto

Con la sentenza n. 32/2021 Corte Costituzionale fu chiamata a pronunciarsi su ricorso per legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge n. 40/2004 e dell'art. 250 c.c.: secondo il giudice rimettente, tali disposizioni non consentirebbero al figlio nato nell'ambito di un progetto di PMA (procreazione medicalmente assistita), praticata da una coppia dello stesso sesso, l'attribuzione dello status di figlio. Stando al tenore letterale delle norme e all'interpretazione sistematica della legge n. 40/2004, tuttavia, solo le coppie di sesso diverso possono legittimamente accedere alle pratiche di PMA e solo queste, dunque, possono beneficiare delle previsioni di cui agli artt. 8 e 9 in materia di riconoscimento dei figli.

<sup>28</sup> Per una ricostruzione della retorica nei secoli, rimandiamo a M. PRANDI, *Retorica*, Bologna, 2023; sulla teoria dell'argomentazione e sulle applicazioni in filosofia morale e filosofia del diritto, S. TOMASI, *L'argomentazione giuridica dopo Perelman*, Roma, 2020.

<sup>29</sup> G. BOTTIROLI, *Le possibilità dell'argomentazione*, in A. PENNACINI (a cura di), *Retorica e comunicazione. Teoria e pratica della persuasione nella società contemporanea*, Alessandria, 1993, 49-75.

Abbiamo scelto questa sentenza perché esemplifica in modo significativo il legame tra diritto e retorica attraverso tre aspetti fondamentali:

- a) la componente *doxastica*, cioè il riferimento a valori e ad un'aspettativa generale rispetto alla quale valutare l'adeguamento, in assenza di una norma rigidamente codificata;
- b) la componente comunicativa, cioè l'adeguamento del discorso a tutti i suoi destinatari, sul piano giuridico, politico ed istituzione, manifestando così la funzione conoscitiva e sociale della retorica;
- c) la componente argomentativa delle scelte di stile espressive, come aspetto della presentazione di dati in forme adatte ad attirare e concentrare l'attenzione dell'uditorio su determinati argomenti.

La Corte sviluppa, anzitutto, un pre-argomento di carattere normativo-sistematico, fondato sulla normativa comunitaria ed internazionale, che valorizza il legame di fatto tra figlio nato da PMA e genitore intenzionale, a tutela del diritto del minore all'identità personale, affettiva e relazionale e alla stabilità familiare e della cura.

Tale inquadramento precede l'argomento retorico cd. *kairotico*<sup>30</sup>: la Corte coglie il silenzio disponibile e lo usa come strumento retorico. La Corte, infatti, nel giustificare le ragioni di tutela dei diritti dei minori delimita il *gap* e definisce il vuoto di tutela esistente nei confronti dei figli nati all'estero, in Stati in cui la PMA è permessa alle coppie dello stesso sesso. Secondo la Corte, «i nati a seguito di PMA eterologa praticata da due donne versano in una condizione peggiore rispetto a quella di tutti gli altri nati, solo in ragione dell'orientamento sessuale delle persone che hanno posto in essere il progetto procreativo. Essi, destinati a restare incardinati nel rapporto con un solo genitore, proprio perché non riconoscibili dall'altra persona che ha costruito il progetto procreativo, vedono gravemente compromessa la tutela dei loro preminenti interessi».

La lacuna normativa è un silenzio retorico, che invita la Corte a soffermarsi e a considerare ciò che non è stato ancora detto. Il «divario tra realtà fattuale e realtà legale» è colto come un invito a entrare nel vuoto e a procedere su un percorso alternativo. Questa operazione è tipicamente retorica: il *kairòs* è un tratto specifico della tecnica retorica nel senso che cogliere il momento significa raccogliere un'opportunità di approfondimento, una possibilità di intuizione.

«Quando questa attività coglie nel segno diventa *eustochia*, ovvero la capacità di portare a buon (eu) fine l'attività di *stochazesthai*. Si tratta di un'abilità particolare, in parte innata e in parte affinata dalla pratica e dall'esperienza, che si intreccia con la capacità di cogliere il *kairos*, (momento/ circostanza opportuna). Sapere cogliere il *kairos* significa sostanzialmente sapersi adattare alle circostanze, ed è un'abilità essenziale sia al retore sia al medico, e più in generale al *technites*. La necessità di ricorrere al *kairos* è la conseguenza diretta del fatto che la conoscenza del caso particolare, che pure è essenziale per il *technites*, non

<sup>30</sup> Sul concetto di *kairos* come elemento costitutivo della tecnica retorica, si rimanda allo studio di S. DI PIAZZA, F. PIAZZA, *La retorica che cura. Per un approccio retorico alla psicoanalisi*, in *Lo Sguardo – Rivista di filosofia*, 17, 2015, 255-264, 260; sul *kairos* in rapporto al non-detto, il riferimento è a C.W., TINDALE, *Mind the Gap: Kairos in the Spaces of Silence*, in *Philosophy & Rhetoric*, 55, 1, 2022, 66-70; per un'analisi semantica, G. SEMERANO, *Le origini della cultura europea. Dizionari etimologici. Basi semiotiche delle lingue indeuropee*, Tomo 1: *Dizionario della lingua greca*, Biblioteca dell'Archivium romanicum, Firenze, 1994; S. MASO, *Il Kairos come occasione di mettersi alla prova*, in *Thaumazein*, 10, 1, 2022, 22-44

rientra a rigore nella *techne*, nel senso che, come detto, non è gestibile né prevedibile a priori attraverso la teoria»<sup>31</sup>.

Secondo la tecnica retorica, gli spazi permettono un altro tipo di esperienza. Tindale, studioso di logica informale, assegna agli spazi un ruolo straordinario, per essere strumenti di interazione con l'uditorio, interlocutore o uditore, in quanto facilitano un uso diverso del discorso da parte di ogni tipo di pubblico. Con gli spazi gli autori trovano altri modi (che possono essere sempre stati disponibili e presenti) per interagire con un pubblico, invitando il pensiero nei vuoti creati.

In questo senso, il *kairos* rivela opportunità di scoperta nelle lacune del discorso: coglie il vuoto ed infonde il significato.

Il *kairos* implica la capacità di badare agli spazi vuoti: «mind the gaps»<sup>32</sup> è la tecnica retorica a cogliere quello che c'è tra le parole e ad essere attratti da quello spazio per la riflessione che si apre e che può divenire un momento di opportunità.

La tecnica retorica si affina nella capacità di riconoscere il momento giusto e quello sbagliato (*eukairos* e *akairos*), quello per parlare e per trattarsi. Il silenzio ha due lati: *kairotico*, cioè la capacità di intervenire e colmare il vuoto, e *akairotico*, cioè la capacità di stare in silenzio al momento giusto.

La Corte, in questa sentenza, sviluppa un'ampia argomentazione *kairotica*, cogliendo l'allontanamento tra realtà fattuale e realtà legale ed infondendo senso al non detto.

La lingua della Corte attesta, con cura, l'evoluzione dei rapporti di filiazione a favore di una genitorialità sociale, scegliendo espressioni qualificative come «comunità di affetti e di cure», «funzioni genitoriali», «rapporto di filiazione effettivo con la madre intenzionale» o impiegando la formula «genitore d'intenzione», che corregge la prerogativa generatrice insita nell'etimo della parola genitore.

La Corte ritiene di non poter porre rimedio al riscontrato vuoto di tutela normativa ed esorta il legislatore ad intervenire. Sono numerose le espressioni temporali rimarcate dalla Consulta per connotare l'opportunità dell'azione rispetto alla lacuna presente: la Corte ritiene «di non poter ora porre rimedio»; richiede al legislatore di intervenire «al più presto», poiché «non sarebbe più tollerabile il protrarsi dell'inerzia legislativa, tanto è grave il vuoto di tutela del preminente interesse del minore, riscontrato in questa pronuncia».

La strategia retorico-argomentativa della Corte è chiara: dopo aver precisato il contenuto normativo positivo, svela, come preoccupante, lo spazio normativo lasciato aperto ed assume il tempo come misura della buona azione. Conclude il suo ragionamento rivolgendosi direttamente al legislatore: «risulta evidente che i nati a seguito di PMA eterologa praticata da due donne versano in una condizione deteriore rispetto a quella di tutti gli altri nati, solo in ragione dell'orientamento sessuale delle persone che hanno posto in essere il progetto procreativo».

L'articolazione del testo e la sua struttura organizzativa mettono in evidenza l'orizzonte della Corte che guarda ai valori, al terreno dei fatti sociali e alla linea costituita dalle norme: è nello spazio rivelato dalla mancanza della norma che si apre il discorso critico ed il ragionamento *de iure condendo*, mettendo in atto un'operazione di disvelamento e portando in luce le sfide giuridiche, politiche e istituzionali.

<sup>31</sup> S. Di PIAZZA, F. PIAZZA, *La retorica che cura*, cit., 260-261.

<sup>32</sup> C.W. TINDALE, *Mind the Gap*, cit.

La sentenza si diffonde sul silenzio del legislatore: benché tali passaggi siano contenuti in una sentenza di inammissibilità, con tutti i limiti che questo tipo di decisione comporta, il discorso è un'argomentazione *eukairotica*, un'ingiunzione al dovere, affinché il legislatore nazionale prenda sul serio il diritto alla genitorialità delle coppie dello stesso sesso, dando loro garanzia giuridica.

In altre parole, la sentenza si fa strumento dei rapporti di forza vigenti in una determinata congiuntura storica-politica, opponendosi alla visione di un sistema normativo differenziato<sup>33</sup> rispetto a ciò che gli sta intorno e valorizzando l'atteggiamento critico del giurista che sappia cogliere le differenze.

## 5. Conclusioni

Questa sentenza, assai ben congegnata dal punto di vista argomentativo, è notoriamente molto importante per la forza interlocutoria, *rectius* monitoria, che le è stata riconosciuta.

La prospettiva di studio retorico ha restituito evidenza alla persuasività della pronuncia su più livelli. Anzitutto, sul piano lessicale, poiché ricorrono nel linguaggio della Corte parole che non sono nella Costituzione, ma che caratterizzano la giustizia costituzionale. La lingua del giudizio Costituzionale sviluppa la lingua della Costituzione nel suo aspetto normativo garantendo alla lingua della Carta di evolversi nel tempo; questa evoluzione nel linguaggio della Corte sembra da ricondursi, come scrive Michele Ainis nel suo studio sulle parole della Costituzione, non allo stile dei redattori, ma all'esperienza del diritto come esperienza linguistica: In ogni modo al fondo di qualsiasi atto (e fatto) normativo alligna una sostanza di parole: ma di parole che s'incidono nel solco della storia, plasmandola e venendo plasmate a loro volta; che rimbalzano tra studi professionali, aule giudiziarie, uffici di enti e istituzioni, caricandosi di nuove assonanze man mano che sono ripetute o per meglio dire applicate ai casi della vita, e subendo insomma continui aggiustamenti di senso durante il tempo della propria vigenza<sup>34</sup>.

In particolare, nella sentenza si osserva l'uso di termini che non hanno un valore denotativo proprio, ma mantengono un valore evocativo, tutt'altro che marginale. Si tratta di termini legati ad una tradizione culturale, che vengono utilizzati come se abbiano un significato univoco e coerente, e quindi un valore giuridico preciso, o per lo meno condiviso. L'argomentazione lessicale della Corte sulla genitorialità ci induce a riflettere sulla struttura del rapporto di filiazione e sulla primaria funzione genitoriale di cura ed affettività: il termine genitore mantiene, così, intatto il suo valore evocativo di fondamento dei legami familiari, sino a designare nuovi assetti del rapporto familiare. Dunque, non si tratta di una scelta meramente lessicale, ma di una scelta che esprime consapevolmente la volontà di assicurare una piena adesione della giustizia costituzionale ai profili delle famiglie possibili, anche a tutela di figli nati da procreazione medicalmente assistita praticata da coppie dello stesso sesso.

Sul piano del rapporto tra lingua della sentenza e contesto comunicativo, la persuasività è legata non solo alla capacità della sentenza di suscitare condivisione, ma soprattutto di ridurre quello che la Corte chiama distanziamento tra «realtà fattuale e realtà legale»: il linguaggio della Corte sollecita una sorta di uniformazione lessicale come condizione essenziale per il confronto con le domande di giustizia costituzionale. La Corte deve difendere i principi della Carta non solo dalle devianze di applicazione delle

<sup>33</sup> Sul ruolo del giurista tra autonomia ed eteronomia, v. T. GRECO, *L'orizzonte del giurista. Saggi per una filosofia del diritto 'aperta'*, Torino, 2023.

<sup>34</sup> M. AINIS, *Le parole della Costituzione*, cit., 12-13.

leggi, ma anche dalle contropunte che il sistema istituzionale esercita sui nuovi concetti immessi e che appartengono alla fisiologia del diritto.

Infine, abbiamo apprezzato la tecnica retorica della Corte come capacità di leggere l'evoluzione continua del contesto in cui ci si muove ed individuare la cosa giusta da fare, intendendo i diritti in una dimensione anche sociale e guardando ad un'integrazione dei vuoti legislativi secondo questa direttrice *eukairotica*. Questa sentenza celebra l'ideale di un sistema giuridico nel quale al giurista non è richiesto semplicemente di aderire alla lettera della legge: nell'ordine dispositivo, la prima premessa argomentativa della Corte è costituita dal sistema sociale complessivo e dai principi giuridici comunitari e vale a sollecitare sin da subito l'assunzione di un orizzonte più ampio per il diritto. La farraginosità del sistema legislativo e il caos normativo sono buone ragioni per sostenere un processo di formazione del diritto che sappia adeguarsi a tutti i valori che compongono il piano della decisione: non si tratta di rimettere la cultura o l'antropologia a fianco del diritto, ma di avere consapevolezza della natura pratica e sociale del diritto e del suo essere anche prodotto culturale<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> Sulla dimensione della cultura e sul suo controverso rapporto con il diritto, v. T. GRECO, *L'orizzonte del giurista*, cit., spc. cap. III.